

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2835

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESI, VISCONTI, PINNA, LOTTI,
BISSO e GAMBINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1991

Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge vengono autorizzate le Regioni a contrarre mutui per l'acquisto e il rinnovo del parco veicolare a servizio del trasporto pubblico locale.

Il provvedimento è senz'altro parziale, ma è finalizzato a rendere rapidamente spendibili le risorse previste nella tabella B della legge 29 dicembre 1990, n. 405₁ (legge finanziaria 1991), in accantonamento per «Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

È evidente che, nella situazione in cui versa il trasporto pubblico, i principali problemi di investimento riguardano il rinnovamento del parco autobus in circolazione per i servizi pubblici locali.

Il 40 per cento degli autobus che circolano per i servizi locali ha un'anzianità di prima immatricolazione superiore a dieci anni, il 30 per cento ha più di dodici anni ed il 10 per cento supera i quindici anni di anzianità e tale stato di cose, in progressivo peggioramento, non pare ulteriormente accettabile.

L'obsolescenza e l'invecchiamento dei mezzi pubblici in circolazione contribuiscono anche, in misura non determinante ma sensibile, all'incremento dei costi di gestione e manutenzione del parco circolante nonché all'inquinamento atmosferico ed acustico dell'ambiente cittadino.

Inoltre, la situazione influisce negativamente sul livello di gradimento del

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio di pubblico trasporto ed ostacola anche l'acquisizione di nuovi utenti, con l'ulteriore effetto di comprimere gli introiti aziendali legati alla bigliettazione.

Infine, l'interruzione delle richieste di autobus da parte delle aziende comporta un pesante effetto collaterale di segno negativo sul comparto industriale dell'autobus, al

quale fanno capo, in Italia, circa 15.000 addetti.

Il provvedimento urgente ha quindi l'obiettivo di anticipare al massimo i tempi tecnici di utilizzo delle risorse disponibili per gli investimenti, utilizzando le procedure programmatiche già svolte da enti locali e Regioni ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di consentire gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui vincolati alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le Regioni provvedono a contrarre i predetti mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti; i relativi criteri e procedure sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere per capitale e interessi è assunto a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa col Ministro del tesoro, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della rata di ammortamento del mutuo contraibile da ciascuna Regione, applicando le stesse aliquote del riparto del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale già adottate per l'anno finanziario 1990 per le Regioni a statuto ordinario.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per il 1991 e in lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-93, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.